

Legge regionale 30 agosto 1982 , n. 71 - TESTO VIGENTE dal 14/09/1982

Interventi regionali per la costruzione, ristrutturazione e ampliamento di << Impianti - base >>.

Art. 8

Per le finalità previste dalla lettera b) del primo comma e dal secondo comma del precedente articolo 3, è autorizzato per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983 un limite di impegno di lire 150 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per i diversi esercizi come segue:

esercizio 1982	lire	150 milioni
esercizi dal 1983 al 1991	lire	300 milioni
esercizio 1992	lire	150 milioni

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Servizio attività ricreative e sportive - Categoria XI - il capitolo 5320 con la denominazione: << Contributi in conto capitale decennali per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti base >> e con lo stanziamento complessivo di lire 750 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984.

Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 43 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.